

**REGOLAMENTO REGIONALE PER LA CONCESSIONE
DEL GRATUITO PATROCINIO, DELL'INDIRIZZARIO DEGLI ISCRITTI,
DELL'USO DELLE SALE DELLA SEDE**

**(approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto nella seduta del 16 maggio 2011;
aggiornato e modificato nella seduta del 23.10.2017)**

ART. 1 GRATUITO PATROCINIO

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto può concedere il gratuito patrocinio a quelle manifestazioni e iniziative, senza finalità di lucro, che si svolgono nel territorio regionale, che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 e ss.mm.ii.) e che presentino almeno due delle seguenti caratteristiche:

- a) particolari profili di prestigio per l'immagine e la valorizzazione della psicologia e della professione di psicologo, anche in ambito multidisciplinare;
- b) siano iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la professione assume rilevanza sotto il profilo dei valori umani, sociali, etici, scientifici e culturali;
- c) siano eventi dei quali il Consiglio ha interesse a promuovere la diffusione e lo sviluppo per la presenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - c.1) qualificanti per la professione,
 - c.2) utili a favorire nuove opportunità occupazionali;
 - c.3) dirette a promuovere l'attività professionale di psicologo e/o la cultura psicologica nella cittadinanza;
 - c.4) utili a favorire l'aggiornamento professionale e coerenti con il fabbisogno formativo della professione.

Nella valutazione delle caratteristiche di cui sopra, si dà rilevanza alla presenza di psicologi tra i relatori dell'evento. Ove tale presenza sia carente, è facoltà dell'Ordine valutare con gli organizzatori la possibilità di integrarla; negli stessi termini è possibile prevedere la presenza all'evento di un rappresentante dell'Ordine (il Presidente o un suo delegato) per portarne i saluti istituzionali.

2. Il patrocinio può essere concesso a convegni, congressi, seminari, giornate di studio e a tutti gli eventi o iniziative che rispondono alle caratteristiche indicate nel comma 1 del presente articolo. Il patrocinio non è concesso ad attività formative di lunga durata e/o che conferiscano titoli di studio, nonché ad eventi che consistano, anche in parte, nello svolgimento di attività a natura professionale (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenza psicologica, o attività di ricerca scientifica).

3. In relazione all'assenza di scopi di lucro, si considerano anche le quote di partecipazione all'evento, che devono avere lo scopo di sostenere le spese organizzative e/o di accreditamento professionale, mentre le eventuali eccedenze d'entrate dovranno essere reinvestite interamente per gli scopi organizzativi dell'iniziativa.

4. L'Ordine non concede il patrocinio a soggetti che organizzano attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche (art. 21 Codice Deontologico degli psicologi). Il patrocinio può essere concesso soltanto a soggetti che non concorrono a svolgere attività volte a favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo.

5. Il patrocinio ottenuto deve essere reso pubblicamente noto dai richiedenti attraverso tutti i mezzi di comunicazione con i quali si provvede a dare informazione dell'iniziativa, utilizzando il logo dell'Ordine associato alla dicitura "con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi del Veneto"; il logo dell'Ordine è inserito altresì negli eventuali attestati di partecipazione rilasciati per l'evento.

6. La concessione del patrocinio può essere disposta, per eventi di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati, Fondazioni e altre Istituzioni a carattere pubblico o privato, o a persone fisiche, i quali godano di onorabilità e rispettabilità nel contesto di riferimento, e agiscano nel rispetto della legge e dell'eventuale normativa deontologica ad essi applicabile.

ART. 2 PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL GRATUITO PATROCINIO

1. Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore e formalmente concesso dal Consiglio dell'Ordine. I richiedenti devono inviare l'istanza al Presidente del Consiglio dell'Ordine, e p.c. al Consigliere Segretario, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio della manifestazione, compilando il modulo allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.

2. Il Consiglio dell'Ordine, per l'attività istruttoria relativa alle richieste di patrocinio, si avvale del Consigliere Segretario, in funzione di responsabile del procedimento. Il Consigliere Segretario, con l'ausilio degli Uffici di Segreteria, acquisisce le informazioni necessarie ai fini della valutazione delle richieste dal modulo compilato dal richiedente secondo lo schema fornito dall'Ordine, recante:

- a) descrizione del programma delle attività per cui si richiede il patrocinio, specificando luogo/luoghi e data/e di svolgimento, nonché l'elenco dei relatori, con specificazione dei relativi ruoli professionali, mettendo in evidenza se sono presenti psicologi;
- b) una sintesi dei contenuti e degli obiettivi dell'iniziativa, specificandone i destinatari e le modalità attuative;
- c) indicazione degli eventuali costi di partecipazione all'iniziativa;
- d) dichiarazione degli organizzatori e/o dai proponenti, in cui si specifica che la manifestazione per cui si richiede il patrocinio è realizzata senza finalità di lucro, che le eventuali quote di partecipazione hanno lo scopo di sostenere le spese organizzative e/o di accreditamento professionale e che le eventuali eccedenze d'entrate saranno reinvestite interamente per gli scopi organizzativi dell'iniziativa;
- e) impegno a rispettare le modalità di pubblicizzazione di cui all'art. 1, comma 5, indicando in allegato copia dell'eventuale materiale pubblicitario o informativo per l'evento e copia degli eventuali attestati di partecipazione predisposti (con indicazione, per entrambi, dello spazio in cui sarebbe inserito il logo dell'OPV, ove fosse concesso il patrocinio);
- f) indicazione di eventuali altri patrocini, sponsorizzazioni o riconoscimenti, concessi o richiesti per l'evento;
- g) autocertificazione del soggetto organizzatore in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, di agire nel rispetto della legge e dell'eventuale normativa deontologica applicabile;
- h) dichiarazione del soggetto richiedente, di non organizzare o promuovere attività formative in cui si insegnino strumenti e tecniche afferenti alla professione psicologica a soggetti non abilitati all'esercizio della professione di psicologo (fatto salvo l'insegnamento agli studenti del Corso di Laurea in Psicologia, ai tirocinanti e agli specializzandi in materie psicologiche), e di non svolgere attività volte a favorire o incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo;
- i) recapiti del richiedente per lo svolgimento delle comunicazioni inerenti la richiesta e, in allegato, copia del documento d'identità del richiedente.

3. La dichiarazione del possesso dei requisiti è condizione necessaria per l'avvio della fase istruttoria per la concessione del patrocinio. Il Consigliere Segretario può invitare il richiedente a presentare osservazioni, chiarimenti, integrazioni o documenti ulteriori, ove la richiesta appaia incompleta, non chiara, inammissibile o in possibile contrasto con il Regolamento; in tali casi il Segretario dà un termine per la risposta, di almeno dieci giorni, trascorso il quale può procedere comunque sulla base delle informazioni in suo possesso.

4. Il Consigliere Segretario, relativamente alle competenze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, valutata la richiesta e la documentazione allegata, formula una proposta motivata al Consiglio Regionale

dell'Ordine degli Psicologi, che decide nella prima seduta utile, sulla base degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria effettuata.

5. In mancanza di sedute consiliari dal momento della richiesta allo svolgimento dell'evento per cui si richiede il patrocinio, il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, sentito il Consigliere Segretario, può concedere il patrocinio con decisione presidenziale. In tal caso il Consiglio ratificherà le decisioni presidenziali nel primo Consiglio utile.

6. Il provvedimento finale è motivato, in relazione agli elementi emersi nel corso dell'istruttoria ed al presente regolamento.

7. Il procedimento per la concessione del patrocinio si conclude di regola entro il termine di 30 giorni, salvo casi di impossibilità.

Dal momento in cui il richiedente è invitato a presentare osservazioni, chiarimenti, integrazioni o documenti ai sensi del comma 3, tale termine è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento in cui l'Ordine riceve la risposta, o comunque dopo il termine fissato.

ART. 3 PUBBLICAZIONE GRATUITA DI EVENTI D'INTERESSE PER GLI ISCRITTI

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto può concedere la pubblicazione gratuita sui propri mezzi di comunicazione informatica a quelle manifestazioni e iniziative, che si svolgono nel territorio regionale, che rispondano a quanto previsto dalla Legge istitutiva della professione di Psicologo (L. 56/89 e ss.mm.ii.) e che presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 comma 1, fermo inoltre il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 1, commi 2, 4 e 6.

2. La pubblicazione delle iniziative d'interesse per gli iscritti è formalmente richiesta e concessa secondo le procedure di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 4 CONCESSIONE DELL'INDIRIZZARIO DEGLI ISCRITTI

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, su formale richiesta, può concedere l'uso dell'indirizzario degli iscritti che hanno acconsentito alla comunicazione dei propri recapiti di posta ordinaria e/o elettronica, al fine di divulgare:

- a) iniziative che rispondono ai criteri per la concessione del gratuito patrocinio dell'Ordine, di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- b) iniziative che rispondono ai criteri per la pubblicazione gratuita di eventi d'interesse per gli iscritti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento;

- c) proposte di preminente interesse per la professione di psicologo;
- d) progetti d'interesse per lo sviluppo dell'attività professionale di psicologo;
- e) proposte da soggetti terzi, anche non direttamente collegate unicamente all'attività professionale dello psicologo, che siano d'interesse per gli iscritti e/o dirette a valorizzare un approccio multidisciplinare alla professione.

A tal fine, con l'iscrizione all'Albo degli Psicologi dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, viene data la possibilità agli iscritti di autorizzare l'uso dei propri dati anche per ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerenti anche a convegni o seminari.

2. Fermi i limiti e le condizioni di cui all'art. 1, commi 2, 4 e 6, non possono essere accolte richieste d'indirizzario per la promozione di iniziative a carattere commerciale, a scopo esclusivo o prevalente di lucro, né potranno essere concessi indirizzari ove l'utilizzo produrrebbe comportamenti contrari al Codice Deontologico degli psicologi.

3. La concessione dell'indirizzario è formalmente richiesta e valutata secondo le procedure di cui all'art. 2 del presente regolamento.

4. Ove sia concesso l'indirizzario, il richiedente può utilizzarlo, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati, per la divulgazione del singolo evento in relazione al quale è stato concesso, dovendo distruggerlo successivamente a tale utilizzo e dovendo richiedere una nuova autorizzazione per ogni ulteriore evento o iniziativa che intenda divulgare. A tal fine l'organizzatore, al momento della richiesta, assume un preciso impegno a rispettare tali modalità di utilizzo.

ART. 5 USO DELLE SALE DELLA SEDE DELL'ORDINE

1. Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, su formale richiesta, può concedere l'uso gratuito della sala Consiliare e/o della sala in uso ai Gruppi di lavoro, situate entrambe presso la sede dell'Ordine, per la realizzazione delle seguenti iniziative gratuite:

- a) iniziative a cui sia stato conferito il gratuito patrocinio dell'Ordine;
- b) iniziative che rispondano ai criteri per la concessione del gratuito patrocinio dell'Ordine;
- c) iniziative di interesse per la professione di psicologo e/o per le aree applicative della psicologia;
- d) rivolte alla tutela e alla promozione della salute psicologica dei cittadini;
- e) rivolte alla diffusione e alla promozione della cultura psicologica;
- f) d'interesse per lo sviluppo dell'attività professionale di psicologo, comprese tutte le declinazioni ad essa direttamente collegate;

g) proposte da soggetti terzi, anche non direttamente collegate unicamente all'attività professionale dello psicologo, che siano d'interesse per gli iscritti e/o dirette a valorizzare un approccio multidisciplinare alla professione.

2. Fermi i limiti e le condizioni di cui all'art. 1, commi 2, 4 e 6, non potranno essere accolte richieste di uso delle sale della sede dell'Ordine per la promozione d'iniziativa a carattere commerciale, a scopo esclusivo o prevalente di lucro, né potranno essere accolte richieste di utilizzo dei locali nell'ipotesi in cui l'uso produrrebbe comportamenti contrari al Codice Deontologico degli psicologi.

3. L'utilizzo delle sale è richiesto e concesso secondo le procedure di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche apportate dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito dell'Ente e si applicano a tutte le richieste pervenute dopo tale data.